



Procedura Segnalazioni di condotte illecite

(Whistleblowing)

*Approvato dal Consiglio di Amministrazione
in data 19 Dicembre 2023*

INDICE

1	Definizioni	3
2	Premessa	4
3	Scopo	5
4	Riferimenti	5
5	Principi generali	5
6	Canali e modalità di comunicazione	6
6.1	Piattaforma informatica.....	6
6.2	Richiesta di incontro diretto	7
7	Modalità operative	7
7.1	Ricezione e verifica preliminare	8
7.2	Istruttoria	8
7.3	Definizione di “action plan”	9
7.4	Reporting	10
7.5	Archiviazione.....	10
8	Sistema sanzionatorio	10
	ALLEGATO 1	11

1 Definizioni

Comitato Segnalazioni:

è il Comitato competente per la ricezione e gestione delle segnalazioni, composto dall'Organismo di Vigilanza monocratico di Fonsea e dal Responsabile della Funzione di Revisione interna.

Organismo di Vigilanza:

è l'organo monocratico cui spetta, tra l'altro, il compito di sovrintendere al puntuale rispetto dei contenuti del Modello di Organizzazione e Gestione ex D.lgs. 231/2001 da parte di tutti i suoi destinatari. Come previsto dal Modello di Organizzazione e Gestione ex D.lgs. 231/2001, l'Organismo di Vigilanza deve essere portato a conoscenza di ogni informazione e/o circostanza proveniente da dipendenti, da Organi Sociali o da terzi, attinente all'attuazione del Modello e/o di eventi suscettibili di determinare la responsabilità della Società ai sensi del decreto legislativo 231/2001.

Funzione di revisione interna:

è la Funzione incaricata di monitorare e valutare l'efficacia e l'efficienza del sistema di controllo interno e la necessità di adeguamento dello stesso, anche attraverso attività di supporto e consulenza alle altre funzioni del Fondo.

Ricevente:

s'intende qualsiasi dipendente o membro di un Organo Sociale di Fonsea che riceva una segnalazione.

Segnalante:

si intende la persona fisica che effettua la segnalazione su violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo (D. Lgs. 10/03/2023 n. 24 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 [...]” articolo 2, comma 1, lett. g)

Fonsea garantisce, ai segnalanti le tutele di legge previste¹, in particolare applica (vedi anche principi generali):

- la tutela dell'identità del segnalante
- la tutela del segnalante da atti ritorsivi

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riportano di seguito le principali categorie di segnalante di cui al D. Lgs. 10/03/2023 n.24:

- dipendenti, per tutta la durata del rapporto contrattuale – ivi incluso il periodo di prova – e anche successivamente alla chiusura del rapporto se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso;
- lavoratori autonomi/collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso la Società e/o forniscono beni o servizi, e/o realizzano opere in favore di terzi;
- liberi professionisti o consulenti che prestano la propria attività presso il Fondo;
- volontari, tirocinanti - retribuiti e non retribuiti - che prestano la propria attività presso il

¹ La disciplina di cui al Decreto non si applica, per definizione, alle segnalazioni anonime, essendo preordinata a tutelare il segnalante da rischi di ritorsioni. Tuttavia, essa può trovare applicazione qualora a seguito di una segnalazione anonima venga svelato il nome dell'informatore, che può allora chiedere di avvalersi della tutela prevista dal Decreto.

Fondo;

- persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza del Fondo;
- candidati all'assunzione, quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali.

In ottemperanza alla normativa, Fonsea – per quanto di competenza – estende le tutele previste ai colleghi del medesimo contesto lavorativo del segnalante e ai colleghi che abbiano assistito il segnalante nel processo di segnalazione.

Per maggiori informazioni, relative ai segnalanti, ai soggetti tutelati e alle forme di tutela, si rimanda all'Allegato 1.

Segnalazione:

è la comunicazione, scritta o orale, effettuata per il tramite del canale di segnalazione di Fonsea (segnalazione interna) di informazioni riguardanti:

- presunte violazioni (compresi i fondati sospetti) di norme di legge, di norme di condotta professionale e/o di principi di etica previsti, dal Codice Etico, dal Modello di Organizzazione e Gestione ex D.lgs. 231/2001 o, in generale, dalle procedure del Fondo, ivi inclusi gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni,
- presunti conflitti di interesse (compresi i fondati sospetti), ivi inclusi gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni,

riferibili a dipendenti, a membri degli Organi Sociali o ad altri soggetti terzi (clienti, fornitori, consulenti, collaboratori) che possano determinare, in modo diretto o indiretto, un danno economico-patrimoniale e/o reputazionale al Fondo. La segnalazione deve essere adeguatamente circostanziata e fondata su elementi di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo.

Non rientrano nel novero delle segnalazioni disciplinate dalla presente Procedura a titolo esemplificativo:

- le rivendicazioni, le contestazioni, le richieste di carattere personale relative esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro (ad esempio, le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro, mansioni attribuite etc.);
- le comunicazioni di carattere commerciale o operativo (ad es.: reclami), per le quali sono disponibili gli altri canali dedicati ed indicati sul sito internet del Fondo.

Per maggiori informazioni, relative alle tipologie di comportamenti e illeciti che possono e non possono essere oggetto di segnalazione e ai canali di segnalazione esterni (canali non Fonsea) attivabili si rimanda all'Allegato 1.

2 Premessa

Fonsea, in linea con il quadro normativo e procedurale vigente, ha adottato un processo strutturato, finalizzato a gestire segnalazioni; in tale ambito, intende definire le istruzioni operative e

gli strumenti che consentono di trattare con riservatezza i dati personali relativi all'identità del segnalante, ove comunicati, e le informazioni oggetto della segnalazione.

3 Scopo

Il presente documento disciplina il processo di ricezione e gestione delle segnalazioni, anche in forma anonima, inviate con qualsiasi strumento o modalità, anche al di fuori dei canali istituzionalmente predisposti da Fonsea (vds cap. 8).

4 Riferimenti

- Contratti collettivi nazionali vigenti
- Codice Etico
- Modello di Organizzazione e Gestione ex D.lgs. 231/2001 ("MOG 231")
- Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali" e successive modifiche/integrazioni.
- Normativa Privacy: Regolamento Europeo 2016/679 ("GDPR"); D.lgs. 196/2003, così come successivamente modificato dal D. lgs 51/2018 e D. lgs 101/2018 ("Codice Privacy") e provvedimenti/decisioni delle autorità competenti applicabili in materia Privacy.

5 Principi generali

a) Anonimato e riservatezza

I dati afferenti all'identità del segnalante (ove disponibili), di eventuali segnalati e i contenuti della segnalazione, effettuate attraverso i canali di cui al cap. 6, sono sempre trattati con il massimo riserbo ed esclusivamente dal Comitato Segnalazioni e, qualora ne venga richiesto il supporto, da altre funzioni del Fondo specificamente delegate ad hoc dal Comitato Segnalazioni, ovvero della funzione Legal della Fonte Istitutiva o del Gestore Amministrativo del Fondo, secondo il principio di necessità, proporzionalità e riservatezza e nel rispetto della normativa Privacy (tali informazioni non possono essere diffuse, né all'esterno né all'interno del Fondo, e devono essere comunicate con il livello minimo necessario per conseguire le finalità del processo).

Sono inoltre garantiti, ai sensi della normativa vigente, la riservatezza e il rispetto della normativa Privacy sui fatti e sui soggetti menzionati nelle segnalazioni, al fine di garantirne la tutela in tutte le fasi di gestione della segnalazione.

Ciò detto, è sempre possibile per il segnalante effettuare una segnalazione in totale anonimato, anche tramite piattaforma informatica.

Fonsea garantisce che l'identità del segnalante non sia rivelata senza il suo consenso, ad eccezione dei casi in cui:

- la segnalazione risulti fatta allo scopo di danneggiare o arrecare pregiudizio al segnalato e si configuri una responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione ai sensi di legge;
- il riserbo sull'identità non sia opponibile per legge (ad es. in caso di indagini penali);
- le segnalazioni contengano fatti e/o circostanze che, seppur estranei alla sfera dell'attività del Fondo, rendano opportuna e/o dovuta la segnalazione all'autorità giudiziaria.

b) Salvaguardia da atti ritorsivi

Al di fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione ovvero dei casi di segnalazione o divulgazione pubblica effettuata in mala fede o con dolo o colpa grave, Fonsea non applica in alcun caso misure sanzionatorie o discriminatorie ai segnalanti, ivi inclusi atti disciplinari e/o gestionali ritorsivi, diretti o indiretti per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione o alla divulgazione pubblica.

Per maggiori dettagli sulla natura degli atti ritorsivi e sulle forme di salvaguardia del segnalante previste per legge si veda l'Allegato 1.

c) Salvaguardia dalle segnalazioni effettuate in malafede

Fonsea si riserva espressamente ogni azione a tutela dei propri interessi, diretti ed indiretti, in caso di segnalazioni effettuate in malafede e/o diffamatorie che possano danneggiare o altrimenti recare direttamente o indirettamente pregiudizio al Fondo, ai propri dipendenti, ai membri dei suoi organi sociali o a partner commerciali del Fondo. Il sistema disciplinare del Fondo prevede sanzioni per chi effettui con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate.

6 Canali e modalità di comunicazione

Fonsea rende noti, mediante pagina web, i canali che ha appositamente predisposto al fine di consentire a chiunque di inoltrare tempestivamente una segnalazione, anche in modalità anonima. I canali previsti da Fonsea sono i seguenti.

6.1 Piattaforma informatica

La piattaforma permette al segnalante di effettuare la propria segnalazione in **forma scritta**, attraverso la compilazione di apposito modulo, o in **forma orale**, registrando un messaggio nella casella vocale. La segnalazione può essere effettuata in modalità confidenziale oppure in modalità anonima.

Modalità confidenziale

Tale modalità prevede l'inserimento della propria identità nel modulo definito per la segnalazione scritta o la comunicazione nella casella vocale; l'identità del segnalante sarà nota esclusivamente al Comitato Segnalazioni incaricato di gestire la segnalazione e apparirà anonima e confidenziale ad eventuali altri soggetti a cui la segnalazione dovesse essere inoltrata per verifica.

La segnalazione registrata nella casella vocale viene conservata all'interno della piattaforma e, qualora venga trascritta dal Comitato Segnalazioni, verrà inviata tramite piattaforma al segnalante per verifica ed eventuale variazione ed approvazione, secondo quanto previsto dalla normativa.

Le segnalazioni, compilate o registrate, possono essere corredate di eventuale documentazione a supporto (file, foto, etc.).

La piattaforma informatica, una volta conclusa la segnalazione, assegnerà al segnalante un codice univoco - da conservare a sua cura- che gli consentirà di accedere nuovamente alla propria segnalazione.

Oltre alla consultazione delle segnalazioni inviate, il segnalante potrà interloquire in piattaforma con il Comitato Segnalazioni al fine di ulteriori approfondimenti che si ritenessero necessari, nonché per ricevere riscontro sugli esiti delle verifiche.

Modalità anonima

Tale modalità differisce da quella confidenziale in quanto non prevede l'inserimento dell'identità del segnalante nel modulo della segnalazione scritta o la sua comunicazione nella casella vocale. Le altre caratteristiche/requisiti rimangono invariati rispetto alla modalità confidenziale.

La **piattaforma informatica** è accessibile dal sito Internet (canale WEB) al seguente link: www.fonsea.it Area pubblica – Documentazione.

6.2 Richiesta di incontro diretto

La segnalazione può essere indirizzata al Comitato Segnalazioni, oltre che attraverso la piattaforma informatica, anche attraverso un **incontro diretto** con il Comitato, da richiedere attraverso casella vocale prevista in piattaforma.

La segnalazione comunicata verbalmente nel corso di un incontro diretto, è trascritta e inserita in piattaforma a cura del Comitato Segnalazioni, previo consenso del segnalante, per il quale valgono le tutele previste per le altre modalità di segnalazione.

È onere del Comitato Segnalazioni informare verbalmente il segnalante delle forme di tutele previste dalla Società e dalla legge. Il Comitato Segnalazioni può raccogliere eventuale documentazione fornita dal segnalante e inserirla in piattaforma unitamente alla trascrizione della segnalazione stessa.

7 Modalità operative

Il processo operativo attivato a valle della segnalazione si articola nelle seguenti fasi:

- 1.1 Ricezione e verifica preliminare
- 1.2 Istruttoria
- 1.3 Definizione "action plan"
- 1.4 Reporting
- 1.5 Archiviazione.

7.1 Ricezione e verifica preliminare

7.1.1 Segnalazioni pervenute tramite piattaforma

Il Comitato Segnalazioni, una volta ricevuta la segnalazione in piattaforma², procede a una prima analisi:

- a. fornisce al segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- b. a valle di una verifica preliminare dei contenuti, valuta la completezza e il possibile ambito di violazione delle segnalazioni;
- c. archivia, con breve nota esplicativa delle motivazioni e fornendo riscontro al segnalante entro la tempistica prevista dalla normativa, le pratiche:
 - casistiche non rientranti nel novero delle segnalazioni (es. reclami)
 - generiche/non circostanziate
 - infondate, in malafede o diffamatorie
 - le cui verifiche siano già in corso o concluse;
- d. procede alla fase di istruttoria in tutti gli altri casi secondo le modalità di seguito definite.

7.1.2 Segnalazioni pervenute esternamente alla piattaforma

Nel caso in cui una segnalazione pervenga a Fonsea al di fuori della piattaforma (ad es. via email o posta ordinaria), il ricevente provvede a trasmetterla immediatamente e in forma tracciabile (in originale, ove si tratti di documentazione, e unitamente ad una relazione che descriva le modalità di ricevimento) all'Organismo di Vigilanza monocratico - in qualità di componente del Comitato Segnalazioni -, assicurando la massima riservatezza, in modo da tutelare, in particolare, il segnalante e gli eventuali soggetti segnalati³.

L'Organismo di Vigilanza procede ad alimentare la piattaforma informatica con la segnalazione, assicurando la riconoscibilità della pratica.

Ove possibile, il Comitato Segnalazioni fornisce riscontro al segnalante di ricezione della segnalazione nei termini previsti da legge.

7.2 Istruttoria

La fase istruttoria, attraverso ulteriori approfondimenti e verifiche, si pone come obiettivo l'individuazione, l'analisi e la valutazione tempestiva di ogni elemento che possa confermare/smentire o concorrere a confermare/smentire, la fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

Il Comitato Segnalazioni può attivare altre funzioni per lo svolgimento delle necessarie verifiche⁴ presso le strutture del Fondo interessate, anche disponendo audizioni degli attori riferiti dalla

² Nel caso di incontro diretto con il segnalante, il Comitato Segnalazioni inserisce in piattaforma le segnalazioni trascritte

³ Il ricevente mantiene la massima riservatezza in merito alla ricezione, trasmissione di segnalazioni pervenute indipendentemente dal fatto che le generalità del segnalante siano deducibili/decifrabili o totalmente anonime.

⁴ Previa verifica di estraneità al merito della segnalazione. Le funzioni incaricate redigono appositi report per il Comitato Segnalazioni

segnalazione secondo quanto previsto dalla presente procedura e dalla normativa vigente. Il Comitato Segnalazioni può avvalersi inoltre, ove ritenuto necessario, del supporto della funzione Legal della Fonte Istitutiva o dell'analoga funzione del Gestore Amministrativo del Fondo.

Al termine degli accertamenti, la funzione eventualmente coinvolta redige un report dell'attività svolta, delle risultanze delle indagini effettuate e delle anomalie riscontrate/criticità rilevate.

Gli esiti degli accertamenti, i report delle risultanze ed eventuali richieste di azioni correttive sono inoltrate tempestivamente al Comitato Segnalazioni con evidenza di:

- a) insufficienza di elementi necessari a concludere la fase istruttoria, con conseguente proposta di archiviazione;
- b) infondatezza o non rilevanza dei fatti oggetto di segnalazione, con conseguente proposta di archiviazione ovvero di azione a tutela degli interessi di Fonseca in caso di malafede del segnalante; in particolare, qualora venga accertata la malafede del segnalante, nel caso in cui quest'ultimo sia un dipendente di Fonseca il Comitato Segnalazioni attiva la Direzione Human Resources, Health and Safety at Work di SEA;
- c) fondatezza dei fatti segnalati (aggiramento fraudolento del sistema di controllo, inadeguatezza del sistema di controllo, mancato funzionamento delle misure di prevenzione, ecc.).

Ferme restando le attività a carico delle funzioni eventualmente chiamate a svolgere determinate verifiche, la responsabilità della fase istruttoria nella sua globalità e della relativa tracciatura rimane in capo al Comitato Segnalazioni.

Il Comitato Segnalazioni fornisce riscontro al segnalante circa le verifiche effettuate e gli esiti delle stesse entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Ove gli approfondimenti effettuati evidenzino situazioni di violazioni del Modello di Organizzazione e/o del Codice Etico e/o di altra normativa applicabile al Fondo, ovvero il Comitato abbia maturato il fondato sospetto di commissione di un reato, il Comitato procede tempestivamente alla comunicazione della segnalazione e degli esiti delle verifiche al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Direttore Generale del Fondo – fatto salvo l'eventuale conflitto di interesse -, e alla prima riunione possibile, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio dei Sindaci.

7.3 Definizione di "action plan"

In relazione alle risultanze dell'attività istruttoria, laddove questa evidenzi la fondatezza della segnalazione, il Comitato Segnalazioni:

- a) formula in modo tracciabile, sentite le funzioni competenti del Fondo, raccomandazioni in merito agli obiettivi di miglioramento da conseguire e richiede l'elaborazione di un connesso piano di azioni correttive con relative tempistiche e indicazione delle funzioni interessate (Action Plan); il Comitato Segnalazioni monitora altresì l'attuazione del piano.
- b) riporta al Consiglio di Amministrazione le attività svolte in relazione alle segnalazioni nella Relazione annuale dell'Organismo di Vigilanza e della Funzione di revisione interna, salva la possibilità di reportistica più tempestiva, ove si renda necessario (vds § 7.2).

7.4 Reporting

Fatto salvo quanto già previsto dal Codice Etico e dal Modello 231/01 del Fondo sui flussi informativi relativi alle segnalazioni, il Comitato Segnalazioni assicura la tracciabilità delle segnalazioni pervenute e monitora lo stato di avanzamento dei relativi lavori di indagine.

Il Comitato Segnalazioni aggiorna lo stato delle segnalazioni di propria pertinenza, che può essere:

- a) “segnalazione presa in carico”
- b) “segnalazione in fase di analisi”
- c) “segnalazione chiusa”, che include sia le segnalazioni per la quali la fase di istruttoria si è conclusa ed è stato fornito riscontro al segnalante, sia le segnalazioni archiviate (nel caso di segnalazioni generiche e/o non sufficientemente circostanziate e/o infondate e/o non rilevanti).

7.5 Archiviazione

Le segnalazioni pervenute, gli atti e i documenti correlati sono conservati nella piattaforma informatica per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell’esito finale della procedura di segnalazione.

La segnalazione e la documentazione ad essa allegata è sottratta al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e ss. della l. n. 241/1990, all’accesso civico generalizzato di cui agli artt. 5 e ss. del d.lgs. n. 33/2013 nonché all’accesso di cui all’art. 2-undecies co. 1 lett. f) del codice in materia di protezione dei dati personali.

8 Sistema sanzionatorio

Ferme restando le prerogative del Direttore Human Resources, Health and Safety at Work di SEA, si richiama qui integralmente quanto disposto in merito dal Codice Etico e dal Modello di Organizzazione e Gestione ex D.lgs. 231/2001 – Parte Generale.

**Ulteriori approfondimenti in materia di whistleblowing
(Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24)**

A. Tipologie di violazione oggetto di segnalazione secondo il Decreto

1. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali
2. condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001 o violazioni del Modello di Organizzazione e Gestione
3. illeciti che rientrano nel diritto dell'Unione Europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi
4. atti ed omissioni riguardanti la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali nel mercato interno, comprese violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza; aiuti di Stato; imposte sulle società
5. frodi e attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea
6. atti o comportamenti che vanificano oggetto e finalità delle disposizioni dell'Unione Europea di cui ai punti 3, 4 e 5
7. presunte violazioni di norme di condotta professionale e/o di principi di etica previsti dal Codice Etico, o, in generale, dalle procedure aziendali
8. presunti conflitti di interesse riferibili a dipendenti, a membri degli Organi Sociali o ad altri soggetti terzi (clienti, fornitori, consulenti, collaboratori) che possano determinare, in modo diretto o indiretto, un danno economico-patrimoniale e/o reputazionale al Fondo.

Non rientrano nel novero delle segnalazioni a titolo esemplificativo:

- le rivendicazioni, le contestazioni, le richieste di carattere personale relative esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro (ad esempio, le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro, mansioni attribuite etc.);
- le comunicazioni di carattere commerciale o operativo (ad es.: reclami, informazioni commerciali, etc.): sono disponibili gli altri canali dedicati ed indicati sul sito internet del Fondo
- le segnalazioni di violazioni che sono già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali attraverso apposite procedure di segnalazione riguardanti servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell'ambiente o da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/193725, e alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti

di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

B. Altri soggetti per i quali il Decreto prevede la tutela

- i facilitatori (persone fisiche che assistono una persona segnalante nel processo di segnalazione, operanti all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata)
- le persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado
- i colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente
- gli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone
- sono inoltre soggetti a tutela i segnalanti anonimi, successivamente identificatisi.

È istituito presso l'ANAC l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti e agli altri soggetti sopra indicati, misure di sostegno. Le misure di sostegno fornite da tali enti consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

C. Segnalazione esterna e divulgazione pubblica

Si intende la segnalazione effettuata all'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) attraverso l'apposito canale da questa istituito sul proprio sito. Secondo il Decreto Legislativo 24/2023 la segnalazione esterna può essere attivata nei seguenti casi:

- se non è attivo il canale di segnalazione interno o, se attivo, non è conforme a quanto previsto dall'articolo n.4 del Decreto Legislativo 24/2023;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

È considerata segnalazione anche la divulgazione pubblica, ovvero rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal Decreto Legislativo 24/2023 se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a. la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste dagli articoli 4 e 7 e non è stato dato riscontro nei termini previsti dagli articoli 5 e 8 in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- b. la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c. la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto.

D. Misure ritorsive

Il segnalante, o soggetti ad esso connessi, non può essere sottoposto a misure ritorsive, anche tentate o minacciate, direttamente o indirettamente conseguenti alla segnalazione, né durante il processo di gestione della segnalazione, né successivamente.

Per ritorsioni si intendono a titolo esemplificativo:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel

settore o nell'industria in futuro;

- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici.

Il Decreto Legislativo 24/2023 prevede forme di salvaguardia del segnalante che abbia subito misure ritorsive conseguenti la segnalazione - in particolare le presunte ritorsioni possono essere comunicate ad ANAC per accertamenti.